

Oggetto **Contratto di Servizio Rep. N.79 del 14 dicembre 2006 fra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e G.T.T. S.p.A. - Variazioni alle modalità di calcolo del “bonus” di cui all’art.28 del Contratto di servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006.**

Determinazione del Direttore Generale

Decisione

Il Direttore Generale, Ing. Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza¹, a far data dal calcolo degli sconti sulla vendita degli abbonamenti con validità mensile e plurimensile dal mese di gennaio 2019, determina di autorizzare:

1. Le seguenti variazioni alle modalità di calcolo del “bonus” di cui all’art.28 del Contratto di servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006;
 - “bonus” calcolato ed applicato singolarmente per le ferrovie “Canavesana” e “Torino – Ceres” linea anziché calcolati complessivamente come previsto all’art. 26, comma 1., del Contratto di servizio vigente;
 - sconto sul prezzo degli abbonamenti con validità annuale e plurimensile calcolato per singola linea mediante la media del valore dei “bonus” rilevati negli ultimi 12 mesi anziché esser riconosciuto nell’identica percentuale calcolata sulla frazione mensile del valore dell’abbonamento come previsto all’art. 27, comma 1., lettera d), del Contratto di servizio vigente.
2. Ai sensi dell’art. 24, comma 9. del Contratto di servizio, la restituzione a G.T.T. S.p.A. degli introiti che saranno incamerati dall’Agenzia in applicazione di penalità a far data dalla corrente annualità 2019 in nesso alla nuova procedura di applicazione del “bonus” in quanto trattasi di un intervento che comporta un maggior beneficio per l’utenza,

Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente regola di calcolo e modalità di applicazione del “bonus” e nella precedente modalità extra-contrattuale di cui al verbale² del 29/03/2017 della riunione di Comitato Tecnico di gestione del Contratto di servizio restano ferme le regole del “bonus” di cui agli artt. 25 - 32 del medesimo Contratto di servizio.

Il presente provvedimento, non configurando riconoscimento di natura economica con maggiori oneri a carico dell’Agenzia, non assume rilevanza contabile.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza dell’Agenzia della Mobilità Piemontese.

Motivazione

Le ferrovie attualmente in concessione alla Società G.T.T. S.p.A. sono la ferrovia del Canavese e la ferrovia Torino – Ceres.

A seguito del D.Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997 per il trasferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale nonché a seguito dell'Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Piemonte del 20 dicembre 1999, la medesima Regione ha esercitato il ruolo di controllo, programmazione e pianificazione dell'esercizio ferroviario in concessione alla Società G.T.T. S.p.A. mediante il Contratto di Servizio stipulato il 22 novembre 2001 e, successivamente, mediante il Contratto di Servizio Rep. N. 10213 stipulato il 2/05/2005.

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino (ora Agenzia della Mobilità Piemontese) è subentrata, in luogo della Regione Piemonte, a valere dal 1 gennaio 2005, nel contratto di servizio ferroviario Rep. N. 10213 stipulato il 2/05/2005 con la Società G.T.T. S.p.A.

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e la Società G.T.T. S.p.A. hanno stipulato il Contratto di servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006, valevole dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 e comunque, tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico in quanto volti a garantire il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione, fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio, subordinatamente all'assegnazione, da parte regionale, delle risorse necessarie per il finanziamento.

L'art. 6 del Contratto prevede la costituzione del Comitato Tecnico di gestione del Contratto al fine di facilitare la gestione del Contratto medesimo.

L'art. 23, comma 9, del Contratto prevede che il Comitato Tecnico proponga alle parti contrattuali un sistema di riutilizzazione degli introiti eventualmente incamerati dall'Agenzia in applicazione delle penalità e/o delle riduzioni delle compensazioni economiche per servizi non resi mirato a realizzare interventi finalizzati al miglioramento qualitativo del servizio e che comunque comportino un beneficio per l'utenza.

Agli artt. 26 – 32 del Contratto si definiscono:

- il "bonus" ovvero un rimborso a favore di tutti gli abbonati delle ferrovie esercite da GTT applicabile, in forma di detrazione, sul prezzo di eventuali successivi acquisti di titoli di viaggio.
- Le modalità di calcolo.
- La composizione del "bonus".
- La procedura di verifica e applicazione del "bonus".
- Il sistema degli arrotondamenti.

L'art.26, comma 2., del Contratto affida al Comitato Tecnico di gestione del Contratto la formalizzazione delle sanzioni denominate "bonus".

Nel corso della gestione amministrativa del Contratto di servizio, a seguito di performance del servizio ferroviario (puntualità ed affidabilità) particolarmente inferiori rispetto agli standard minimi contrattuali, il Comitato Tecnico ha verificato che il valor del bonus relativo al servizio erogato nel mese di febbraio 2017 è maggiore di zero e dà adito all'applicazione di sconti all'atto del rinnovo degli abbonamenti.

Nondimeno, poiché le modalità di erogazione del “bonus” agli utenti erano in parte inapplicabili sia per i termini del contraddittorio concluso fra le parti finalizzato all’approvazione dei dati di puntualità ed affidabilità sia per l’impossibilità di rilevare l’origine e destinazione degli abbonamenti mediante la tessera BIP in carico agli utenti medesimi, le parti hanno elaborato una modalità extra-contrattuale di erogazione del “bonus” ai clienti abbonati mensili e annuali esplicitata all’Allegato 4 del verbale² del 29 marzo 2017 della riunione di Comitato Tecnico.

A seguito dei disservizi verificati a far data dal mese di settembre 2019, con nota Prot. n. 612/UC/OTP del 22 novembre 2019, l’Assessore Regionale ai Trasporti ha richiesto a G.T.T. S.p.A. e all’Agenzia di modificare la formula del “bonus” contrattuale al fine di erogare alla clientela un “indennizzo sostanziale”, anche in considerazione dell’aumento tariffario in vigore dal 1 dicembre 2019.

La nota è stata riscontrata positivamente da G.T.T. S.p.A. con comunicazione a firma dell’Amministratore Delegato Prot. n. 32434 del 28 novembre 2019, assicurando la piena disponibilità all’attivazione immediata con l’Agenzia per la definizione di specifiche puntuali modalità di determinazione e gestione di un diverso “bonus” già applicabile nel mese di dicembre 2019, per consentire la vendita di abbonamenti scontati con validità gennaio 2020.

Nella riunione³ del 10/12/2019 il Comitato Tecnico ha formalizzato una nuova procedura di applicazione del “bonus” che si sintetizza nei seguenti punti:

- Il bonus è applicato per singola linea fermo restando l’erogazione dello sconto nelle biglietterie già definite precedentemente (Torino Dora, Lanzo, Cirié per la linea SFMA, Rivarolo, Volpiano per la linea SFM1).
- Lo sconto sul prezzo degli abbonamenti deve essere applicato contestualmente alla vendita del titolo di viaggio in sede di acquisto.
- Lo sconto sul prezzo degli abbonamenti con validità annuale e plurimensile per ciascuna linea si calcola mediante media del valore degli ultimi 12 mesi (esempio: per la vendita di abbonamenti con inizio validità dal mese di gennaio 2020 lo sconto è dato dalla media del valore totale bonus del periodo ottobre 2018 – settembre 2019).
- In casi eccezionali o per mancata richiesta di rinnovo dell’abbonamento il rimborso può essere erogato in contanti nelle biglietterie di cui al precedente N.1 previa richiesta dell’utente in grado di dimostrare mediante tessera BIP (o da altri titoli di viaggio rilasciati da GTT) di aver utilizzato un abbonamento annuale o plurimensile con validità in almeno uno dei mesi in cui è maturato il bonus.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Tenuto conto che l’applicazione del “bonus” di fatto costituisce un beneficio per l’utenza che usufruisce di una riduzione del prezzo degli abbonamenti, considerato che l’applicazione del “bonus” è economicamente a carico di G.T.T. S.p.A., nella riunione del 10/12/2019 il Comitato Tecnico ha convenuto di destinare a G.T.T. S.p.A. gli introiti incamerati dall’Agenzia in applicazione di penalità a far data dal 2019, ai sensi dell’art. 24, comma 9., del Contratto di servizio.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Al fine di rendere efficaci le variazioni alle modalità di calcolo del “bonus” convenute in ambito di Comitato Tecnico di gestione del Contratto occorre che le medesime siano autorizzate dall'Agenzia della Mobilità Piemontese e che la medesima concordi sul sistema di riutilizzazione degli introiti eventualmente incamerati in applicazione delle penalità.

Attenzione

A riferimento del Piano della performance e del Piano esecutivo di gestione 2019, la presente integrazione di impegno ha come riferimento il capitolo 1.I - Gestione ordinaria del progetto.

Il Direttore Generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 27 dicembre 2019

-
- ¹ Art. 107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 18, comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi dell'Agenzia, come da Allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1 / 2 del 16 gennaio 2004 – Art. 35 “Regolamenti di Contabilità” approvato con deliberazione dell'Assemblea n° 3/2 nella seduta del 29/9/2005.
- ² Il verbale del 29/03/2017 della riunione di Comitato Tecnico di gestione del Contratto di servizio è conservato agli atti dell'Agenzia al protocollo n. 3728/2017 del 13/04/2017.
- ³ Il verbale della riunione del 10/12/2019 della riunione di Comitato Tecnico di gestione del Contratto di servizio è conservato agli atti dell'Agenzia al protocollo n. 12766/2019 del 20/12/2019.